Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 12 gennaio 1926** — **Numero 8**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benotta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: (*). — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici* — Messina: *G Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Maiolo* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt.* — Potenza (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di A. Guerrini-Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G Ledda* Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Asmara: *A. A. e I Cicero.* — All'Estero presso le Agenzie dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre.

(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata per sabato 16 gennaio 1926, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

1. Conversione in legge del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello Stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri, all'Opera nazionale pro combattenti (approvato dal Senato) (481).
2. Conversione in legge del R. decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare (approvato dal Senato) (562).
3. Conversione in legge del R. decreto 11 settembre 1925, n 1735, riguardante i provvedimenti in materia di credito agrario (655).
4. Autorizzazione ai Comuni di aprire, organizzare e gestire, con fondi comunali, sale cine-fono-radiografiche a scopo educativo e ricreativo (528).
5. Approvazione degli atti internazionali conchiusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno fra l'Italia, la Germania, il Belgio, la Francia e la Gran Bretagna (674).
6. Approvazione dello scambio di note effettuato in Roma, il 16 maggio 1924 e il 19 giugno 1924, fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e il Ministro plenipotenziario di Svizzera per l'estensione al Principato di Liechtenstein del Trattato di commercio concluso fra l'Italia e la Svizzera a Zurigo il 27 gennaio 1923 (531).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 47.

LEGGE 20 dicembre 1925, n. 2348.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni all'art. 133, comma 1°, lettera *a*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 93 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 novembre 1924, n. 2090, recante modificazioni dell'art. 133, comma 1°, lettera *a*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 93 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 48.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 2336.

Disposizioni concernenti l'applicazione del nuovo ordinamento gerarchico al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 8 maggio 1924, n. 843, e 31 dicembre 1923, n. 3164;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai concorsi per titolo al grado di direttore, che saranno banditi fino al 1° dicembre 1926, a norma dell'art. 18, comma 2°, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, potranno partecipare gli ispettori principali e gli architetti principali che abbiano prestato tre anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi di ispettore principale ed ispettore o architetto principale ed architetto.

Art. 2.

Ferme le nomine ai gradi di assistente principale e di restauratore principale, già conferite in base all'art. 42, 2° comma, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sono abrogate le disposizioni dell'articolo stesso per quanto riguarda l'assegnazione dei gradi di primo assistente e di primo restauratore ed al personale tecnico esecutivo del ruolo dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, appartenente al gruppo *C*, vengono estese le disposizioni contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843, relative agli archivisti ed equiparati, considerando i gradi di assistente e restauratore dell'ordinamento precedente equiparati, ai fini delle disposizioni suddette, a quello di archivista.

Art. 3.

L'art. 35 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica ai vice agenti agronomi del ruolo transitorio di cui alla tabella 29 dell'allegato II al R. decreto medesimo, considerando questo grado equiparato al grado di ragioniere dei precedenti ordinamenti.

Art. 4.

Nei riguardi del personale, di cui all'articolo precedente, l'applicazione delle disposizioni relative alle promozioni viene effettuata in relazione al numero dei posti che era assegnato a ciascun grado dal R. decreto 16 maggio 1920, numero 641: intendendosi i posti già assegnati al grado di vice agente agronomo, assegnati complessivamente ai gradi 11° e 10° ed i posti assegnati al precedente grado di agente agronomo, assegnati al grado 9° (primo agente agronomo).

Per il personale subalterno di cui alla tabella n. 19 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni al grado di sorvegliante sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti di custodia che abbiano prestato nel grado stesso ed in uno dei precedenti gradi fusi in questo dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, almeno quindici anni di effettivo servizio. Le promozioni sono effettuate in relazione al numero dei posti che complessivamente erano assegnati dal R. decreto 16 maggio 1920, n. 641, ai vari gradi che, col R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono stati fusi in quello unico di sorvegliante.

Art. 5.

Nella prima applicazione del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire un posto di direttore (grado 7°) ed uno di ispettore (grado 9°) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, in deroga alle disposizioni vigenti, a persone di riconosciuta competenza appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Tali posti saranno conferiti in soprannumero e non dovranno essere compensati con vacanze in altri gradi.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 7.

Gli articoli 2, 3 e 4 hanno effetto dal 1° dicembre 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 26. — FAINI.

Numero di pubblicazione 49.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1925, n. 2338.

Disposizioni per l'esonero del personale addetto alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre i casi previsti dalle vigenti disposizioni le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna possono esonerare definitivamente dal servizio gli agenti che provochino o cerchino comunque di provocare il turbamento della tranquillità e della disciplina della massa del personale.

Art. 2.

Contro il provvedimento di esonero previsto dal precedente articolo, gli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica, possono ricorrere al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide in via definitiva.

Contro tale decisione non è ammesso gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 3.

Agli agenti, che non hanno diritto a pensione secondo le norme di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è concessa la facoltà di chiedere, entro il termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di esonero, la restituzione del contributo di previdenza del 15 per cento versato dal 1° gennaio 1919 in poi, sotto deduzione del contributo per l'assicurazione obbligatoria di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e per gli agenti che non sono soggetti a tale assicurazione sotto deduzione dei quattro quindicesimi del contributo stesso, che rimangono accreditati a loro favore con la forma dei versamenti facoltativi.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 gennaio 1926. Atti del Governo, registro 244, foglio 28. — FAINI.

Numero di pubblicazione 50.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2342.

Concessione di una indennità speciale agli ingegneri e ai geometri del Genio civile chiamati a prestar servizio in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2504;
Ritenuta la necessità di ordinare il trattamento da farsi, per servizio speciale, al personale tecnico del Regio corpo del Genio civile, destinato a prestar servizio in Tripolitania ed in Cirenaica:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ingegneri ed a geometri del Regio corpo del genio civile, chiamati a prestar servizio negli uffici tecnici per le opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica, è assegnata una indennità, per servizio speciale, pari al sesto dello stipendio di cui essi godono.

Tale indennità è raddoppiata per gli ingegneri che siano preposti alla direzione dell'ufficio per le opere pubbliche di Tripoli e di Bengasi o di sezioni distaccate nel territorio delle due Colonie.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — Per il Ministro delle finanze (Regio decreto 10 ottobre 1925, numero 1956) MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 gennaio 1926. Atti del Governo, registro 244, foglio 32. — FAINI.

Numero di pubblicazione 51.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 novembre 1925, n. 2337.

Modificazione al testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, resta modificato come segue:

« Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali mediante il corrispettivo di centesimi 40 per pacco di qualsiasi peso sino a 10 chilogrammi senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 gennaio 1926. Atti del Governo, registro 244, foglio 27. — FAINI.

Numero di pubblicazione 52.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 novembre 1925, n. 2339.

Provvedimenti a favore degli abitati di Montepascali e Roccastrada, danneggiati dall'uragano del 25 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, a sua cura e spese, al restauro degli edifici pubblici nel comune di Roccastrada, in provincia di Grosseto, danneggiati dall'uragano

del 25 agosto 1925, e alla concessione di sussidi, nel limite complessivo di L. 100,000, a famiglie di povera condizione danneggiate dal detto uragano nei comuni di Roccastrada e Montepascali.

All'accertamento delle condizioni di povertà delle famiglie ed alla concessione del sussidio provvederà, a suo giudizio insindacabile, il Prefetto di Grosseto.

La spesa necessaria per i detti sussidi sarà imputata al cap. 35 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-1926, il cui stanziamento è, all'uopo, aumentato di L. 100,000.

Art. 2.

Alla spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di restauro degli edifici pubblici di cui all'art. 1 si farà fronte con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per « opere dipendenti da alluvioni, piene e frane » in applicazione del R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, che approva il reparto della somma di L. 15 miliardi di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1056) MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 29. — FAINI.

Numero di pubblicazione 53.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 novembre 1925, n. 2341.

Autorizzazione ad emanare norme per l'impianto e l'esercizio degli ascensori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per l'economia nazionale:

Udito il Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nessun ascensore per trasporto di persone e di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza rilasciata dal Prefetto a norma di apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici, per l'interno e per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 31. — FAINI.

Numero di pubblicazione 54.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2345.

Applicabilità ai mutui per miglioramenti agrari e fondiario-agrari che saranno concessi dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, del disposto dell'art. 91 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il disposto dell'art. 91 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, è reso applicabile anche ai mutui per miglioramenti agrari e fondiario-agrari di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico predetto, che saranno concessi, nella Basilicata, dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 35. — FAINI.

Numero di pubblicazione 55.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1925, n. 2343.

Proroga del termine stabilito per l'applicazione del nuovo ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento per la gestione amministrativo-contabile per le Colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dal R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, per l'applicazione dell'ordinamento per la gestione amministrativo-contabile delle Colonie è prorogato al 1° luglio 1926, restando in vigore fino a tale data le precedenti disposizioni in materia contenute nei vari ordinamenti coloniali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 gennaio 1926. Atti del Governo, registro 244, foglio 33. — FAINI.

Numero di pubblicazione 56.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2346.

Data di estrazione della lotteria nazionale concessa a favore dell'Unione italiana dei ciechi di cui alla legge 18 giugno 1925, n. 1244, ed approvazione del piano-regolamento relativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1925, n. 1244, con la quale il Governo del Re è autorizzato a concedere, in deroga alla legge 2 luglio 1908, n. 464, ed al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 351, e con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare di cinque milioni di biglietti (L. 10,000,000), a favore dell'Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, da svolgersi entro l'anno 1927;
Vista la domanda dell'Ente anzidetto perchè la data di estrazione della lotteria sia fissata per il giorno 15 maggio 1927;
Visto il testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;
Visto il regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare di cinque milioni di biglietti (L. 10,000,000), a favore dell'Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, da svolgersi come al piano annesso al presente decreto, ed approvato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'Ente concessionario, e, per esso, la Commissione esecutiva, composta dei signori comm. dott. Aurelio Nicolodi, marchese cav. Migliore Torrigiani e cav. Oreste Poggiolini, resta autorizzato ad emettere, per l'esecuzione della predetta lotteria, biglietti staccati da appositi registri a matrice, per un valore complessivo di L. 10,000,000; biglietti che costituiranno una serie unica con numerazione dal numero 0,000,000 al numero 4,999,999, e saranno in parte unitari, da L. 2 ciascuno, ed in parte multipli, comprendenti, cioè, 5, 10, 25, 50 numeri consecutivi della serie medesima, rispettivamente al prezzo di L. 10, 20, 50, 100.

I premi, in denaro ed in numero di 250, pel complessivo importo di L. 500,000, saranno assegnati come appresso:

N. 1 premio di	. . . .	L. 250,000
» 1 »	. . . .	» 100,000
» 1 »	. . . .	» 50,000
» 1 »	. . . .	» 25,000
» 1 »	. . . .	» 10,000
» 20 premi da L. 1000 ciascuno	. .	» 20,000
» 40 » » 500 »	. .	» 20,000
» 65 » » 200 »	. .	» 13,000
» 120 » » 100 »	. .	» 12,000
N. 250		L. 500,000

Art. 3.

L'estrazione della lotteria sarà effettuata nel giorno 15 maggio 1927, con tutte le formalità di legge, nei locali che saranno all'uopo destinati dal Prefetto di Firenze, alla presenza di una Commissione di vigilanza da nominarsi con decreto del Prefetto stesso, e composta dal Prefetto, o da un suo delegato (presidente), dall'intendente di finanza di Firenze, o da un suo delegato, e da un membro della Commissione esecutiva, nella persona del presidente di essa e presidente dell'Unione italiana dei ciechi, comm. dott. Aurelio Nicolodi.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Firenze, da indicarsi nel predetto decreto prefettizio.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, verrà provveduto alla raccolta e custodia delle matrici dei biglietti emessi, e, nei termini stabiliti nel piano, alla raccolta e custodia dei biglietti invenduti, nonchè le altre relative alla verifica dei biglietti vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla lotteria nazionale, saranno sostenute dall'Ente concessionario, e, per esso, dalla Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, sarà depositato, a cura del presidente dell'Ente concessionario, in uno dei maggiori istituti di credito del Regno, avente sede in Firenze, 30 giorni prima della data d'estrazione, la somma di L. 500,000, presentandosene ricevuta al Prefetto stesso.

Art. 5.

Al Prefetto di Firenze, insieme con la legale rappresentanza ad ogni effetto della Commissione cui presiede, è commessa l'alta vigilanza su tutte le operazioni per lo svolgimento della lotteria nazionale suindicata; egli potrà esigere

dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che reputasse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita dei biglietti, la custodia della somma introitata dalla vendita stessa, delle matrici e dei biglietti invenduti, nonchè il pagamento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 36. — FAINI.

Piano e regolamento della lotteria nazionale pro « Unione italiana dei ciechi ».

Emissione dei biglietti.

In virtù della legge 18 giugno 1925 n. 1244, pubblicata nel n. 175 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1925, saranno emessi biglietti unitari e multipli per il valore complessivo di L. 10,000,000, formanti una serie unica.

La numerazione dei biglietti, partendo dal numero 0,000,000 e fino al n. 4,999,999, si svolgerà su biglietti unitari da L. 2 ciascuno e su biglietti multipli, comprendenti 5, 10, 25, 50 numeri, rispettivamente del prezzo di L. 10, 20, 50, 100.

I biglietti sia unitari che multipli, conformi al modello, che sarà approvato dal Ministro per le finanze, saranno staccati da bollettari a madre e figlia, e porteranno impressi, in modo che ne siano affetti e la matrice e il biglietto, due bolli: uno del Ministero delle finanze e l'altro dell'Ente concessionario. La stampa ed emissione dei biglietti avrà luogo in Firenze, da cui saranno distribuiti per il collocamento.

Premi - Deposito di garanzia.

I premi da assegnarsi saranno in numero di 250 pel complessivo importo di L. 500,000, così ripartiti:

1. - N.	1	Premio di			L.	250,000
2. - N.	1	Premio di			»	100,000
3. - N.	1	Premio di			»	50,000
4. - N.	1	Premio di			»	25,000
5. - N.	1	Premio di			»	10,000
6. - N.	20	Premi da L.	1000	ciascuno	»	20,000
7. - N.	40	Premi da L.	500	ciascuno	»	20,000
8. - N.	65	Premi da L.	200	ciascuno	»	13,000
9. - N.	120	Premi da L.	100	ciascuno	»	12,000
N. 250					L.	500,000

Tali premi saranno pagati in contanti ai rispettivi vincitori, previa verifica ed ammissione al pagamento dei biglietti vincenti da parte della Commissione governativa di vigilanza.

I primi cinque premi saranno pagati in Firenze ai rispettivi intestatari dei biglietti od a persona munita di speciale procura legale; gli altri premi potranno essere rimessi ai rispettivi vincitori mediante vaglia postali o bancari.

A garanzia del pagamento dei premi di cui sopra a cura del presidente dell'Ente concessionario, sarà depositato in uno dei maggiori istituti di credito del Regno avente sede in Firenze, trenta giorni prima della data di estrazione, la somma di L. 500,000.

Vendita dei biglietti.

La vendita dei biglietti, a cura della Commissione esecutiva della lotteria, sarà affidata a speciali incaricati ed anche, previo consenso delle superiori autorità competenti, ai banchi lotto o collettori del lotto, alle rivendite di generi di privativa ed agli uffici postali e telegrafici.

Tutte indistintamente le matrici dei biglietti emessi dovranno, a cura della Commissione esecutiva della lotteria, essere consegnate alla Prefettura di Firenze, per la occorrente rigorosa custodia.

I biglietti che eventualmente rimanessero invenduti dovranno essere consegnati od inviati alla Regia prefettura di Firenze, due ore prima dell'estrazione. Sicchè la vendita, nei vari luoghi in cui si esercita sarà fatta cessare in tempo utile per assicurare l'invio alla Regia prefettura di Firenze, due ore prima dell'estrazione, del piego contenente i biglietti invenduti, piego che dovrà essere chiuso e suggellato e spedito a cura dell'autorità dei luoghi stessi.

Nella città di Firenze la vendita cesserà mezz'ora prima di quella di estrazione e i biglietti invenduti saranno consegnati alla Regia prefettura direttamente dalla Commissione esecutiva.

I biglietti invenduti sono nulli agli effetti dell'estrazione dei premi.

Estrazione - Bollettino.

L'estrazione avrà luogo in Firenze alle ore 10 del giorno 15 maggio 1927, in locali da destinarsi alla presenza della Commissione governativa di vigilanza e con tutte le formalità di legge e consuetudini.

Essa estrazione sarà fatta a mezzo di due urne: nella prima verranno imbussolati cinquemila cartellini portanti i numeri progressivi da 0,000 a 4,999; nella seconda urna mille cartellini coi numeri da 000 a 999.

L'operazione di imbussolamento, pure alla presenza della Commissione di vigilanza, si effettuerà il 14 maggio 1927 dalle ore 9 in poi.

Il numero vincente si otterrà estraendo un cartellino dalla prima urna e indi un cartellino dalla seconda urna; sarà formato di sette cifre, cioè dalle quattro contenute nel cartellino della prima urna (situata a sinistra) e delle tre cifre di quello della seconda (posta a destra).

I cartellini estratti verranno nuovamente imbussolati nelle rispettive urne e si ripeterà l'operazione di sorteggio tante volte quanto sarà necessario per assegnare i n. 250 premi.

Se venissero estratti nuovamente numeri corrispondenti a quelli già premiati, sarebbero dichiarati nulli, non potendo ciascun numero che concorrere ad un solo premio.

Ultimata l'estrazione, sarà compilato il bollettino dei numeri estratti e diramato in tutte le città e Comuni in cui ha avuto luogo la vendita dei biglietti.

Biglietti vincenti - Prescrizione.

I biglietti vincenti dovranno essere presentati od inviati alla Commissione esecutiva della lotteria sedente in Firenze, via Anselmi, 2, mezzanino, in modo che pervengano non oltre le ore 18 del quarantacinquesimo giorno da quello dell'estrazione. I biglietti vincenti non presentati o non pervenuti entro detto termine saranno dichiarati prescritti ed i relativi premi non saranno quindi esigibili.

L'importo dei premi relativi ai biglietti vincenti caduti in prescrizione, perchè non presentati dai vincitori o riferibili a biglietti rimasti invenduti, rimarrà a beneficio dell'Ente concessionario, Unione italiana dei ciechi.

I premi già assegnati dalla Commissione governativa di vigilanza, ma non ritirati dai rispettivi vincitori entro il 31 luglio 1927, saranno depositati a cura della Commissione esecutiva della lotteria, presso la Regia tesoreria provinciale di Firenze e le relative polizze custodite presso la Regia prefettura di Firenze.

Le spese per la costituzione del deposito e relativo svincolo saranno a carico del vincitore. Trascorsi però due mesi dalla data del deposito, senza che il vincitore abbia ritirato l'ammontare del premio, questo andrà a beneficio dell'Ente concessionario.

Commissione esecutiva.

Per lo svolgimento delle operazioni tutte della lotteria è costituita una Commissione esecutiva composta:

1° Comm. dott. Aurelio Nicolodi, presidente dell'Unione italiana dei ciechi, presidente;

2° Marchese cav. Migliore Torrigiani, presidente Istituto nazionale per ciechi adulti;

3° Cav. Oreste Poggiolini, tesoriere dell'Unione italiana dei ciechi.

La Commissione esecutiva ha sede in via degli Anselmi n. 2, mezzanino.

A far parte della Commissione di vigilanza in rappresentanza dell'Ente concessionario viene designato il presidente di esso Ente, comm. dott. Aurelio Nicolodi.

Firenze, 23 ottobre 1925.

Il presidente dell'Unione italiana dei ciechi:
Dott. AURELIO NICOLODI.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 57.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1925, n. 2347.

Approvazione della convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia del Tavo (Penne-Montesilvano-Castellammare Adriatico).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, numero 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 28 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, numero 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, e 29 luglio 1925, n. 1509;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 dicembre 1925 tra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i rappresentanti della provincia di Teramo, nonchè della Società ferrovie elettriche abruzzesi, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia del Tavo (Penne-Montesilvano-Castellammare Adriatico).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 37. — FAINI.

Numero di pubblicazione 58

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2294.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico Fulcieri Paolucci de' Calboli, in Forlì.

N. 2294. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo scientifico Fulcieri Paolucci de' Calboli, in Forlì, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 59.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2295.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Liceo classico comunale E. Repetti, in Carrara.

N. 2295. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Liceo classico comunale E. Repetti, in Carrara, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Montecchia di Crosara (Verona) e di Ciseriis (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montecchia di Crosara, in provincia di Verona.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Montecchia di Crosara trovasi nella impossibilità di funzionare giacchè, mentre sette consiglieri sui venti assegnati al Comune, hanno rassegnato le dimissioni, quelli ancora in carica si disinteressano della cosa pubblica.

Il Consiglio, infatti, non svolge alcuna proficua attività e le stesse adunanze della Giunta riescono spesso infruttuose per l'abituale astensione degli assessori, che disertano persino gli uffici municipali, provocando una stasi dannosa nel funzionamento dei servizi ed un vivo malcontento nella popolazione, costretta a gravi disagi per ottenere il rilascio di documenti o la esecuzione di atti dello stato civile.

In tale condizione di cose, neppure sarebbe consigliabile la convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza elettiva, sia perchè le accennate ragioni di malcontento mantengono anormali le condizioni dello spirito pubblico, sia perchè tale integrazione non muterebbe fisionomia ed efficienza al Consiglio che, nella sua maggioranza, è l'esponente di una situazione di tendenze ormai superate ed in contrasto con le attuali aspirazioni della popolazione.

La necessità di assicurare il regolare funzionamento della civica azienda rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Domenico Dal Cortivo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di det-

to Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ciseriis, in provincia di Udine.

MAESTA,

Per dimissioni ed altre cause l'Amministrazione comunale di Ciseriis ha perduto la metà dei suoi componenti.

Un'inchiesta, di recente disposta dall'autorità politica locale, ha d'altro canto, accertato non poche, nè lievi irregolarità nel funzionamento della civica azienda, i cui servizi sono lasciati in deplorevole abbandono mentre la situazione finanziaria dell'Ente desta le più gravi preoccupazioni.

In tale stato di cose, il Prefetto, anche a prevenire l'eventualità di perturbamenti, cui avrebbe potuto dar luogo il fermento della popolazione, che ha perduto ogni fiducia nella rappresentanza elettiva ed appare non più disposta a tollerarne la permanenza in carica, ha dovuto affidare ad un proprio Commissario la provvisoria gestione dell'Ente. Ma poichè la situazione dell'ambiente non accenna a migliorare nè consentirebbe la sollecita convocazione dei comizi per far luogo alle elezioni suppletive, anche ragioni d'ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere, con mezzi adeguati, alla riorganizzazione della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ciseriis, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Nino di Gaetano è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925.

Revoca e nomina di agente di cambio presso la Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, con quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Veduti i Nostri decreti in data 22 marzo, 25 e 28 aprile, 4 giugno e 5 luglio 1925, con i quali furono nominati gli agenti di cambio per la Borsa di Trieste;

Veduto il Nostro decreto 11 settembre 1925, con il quale venne revocata la nomina ad agente di cambio per la Borsa di Trieste dei signori Michelstaedter Giorgio e Carlomagno Lucio ed in loro sostituzione vennero nominati i signori Bolaffio Adriano e Iatros Giorgio;

Considerato che il sig. Iatros Giorgio deve considerarsi decaduto dalla carica di agente di cambio, per non aver ottemperato all'obbligo di prestare la prescritta cauzione, giusta rapporto della Regia prefettura di Trieste in data 16 ottobre 1925;

Vista la domanda 1° ottobre 1925, prodotta dal sig. Anestis D. Gerassimu, per essere nominato agente di cambio di ruolo presso la Borsa di Trieste, munita del parere favorevole della Regia prefettura di Trieste e della Direzione di borsa di Trieste;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la nomina ad agente di cambio per la Borsa di Trieste del sig. Iatros Giorgio ed in sua sostituzione è nominato il sig. Anestis D. Gerassimu.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina del predetto agente di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

1ª Pubblicazione

(Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
P. N. 5 %	27437	400 —	Maestri-Molinari Francesco fu *Bonaventura-Pietro*, dom. in Montevideo (*Brasile*).	Maestri-Molinari Francesco fu *Pietro*, dom. in Montevideo (*Uruguay*).
3.50 % (1906) Ricevuta rilasciata il 19 gennaio 1925 dalla R. Tesoreria Prov. di Novara.	1120	Cap. 30,000 —	Tartaglini *Antonio* fu Francesco.	Tartaglini *Battista detto Antonio* fu Francesco.
3.50 %	489701	94.50	Gioia *Annunziata* di Giuseppe-Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito *Targiani* Antonio, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza), vincolata.	Gioia *Maria-Annunziata* di Giuseppe-Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito *Targiana* Antonio, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza), vincolata.
»	754038	17.50	Catalano Concetta di Alfonso, *nubile*, dom. in Napoli; con usufrutto vitalizio ad Amalfitano *Maria-Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli.	Catalano Concetta di Alfonso, *minore sotto la tutela legale del padre*, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio ad Amalfitano *Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	54574	210 —	*Macarelli* Ofelia fu Pietro, moglie di Ferrari Nicola, dom. a Bologna.	*Maccarelli* Ofelia fu Pietro, moglie ecc. come contro.
»	206034	125 —	Sica Angelo, Domenico e Pasquale di Nicola, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Giffoni Valle Piana (*Palermo*); con usufrutto vitalizio e Sica *Rosa* fu Vincenzo, vedova di Sica Domenico, dom. in Giffoni Valle Piana (Salerno).	Sica Angelo, Domenico e Pasquale di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Giffoni Valle Piana (*Salerno*); con usufrutto vitalizio a Sica *Maria-Rosa* fu Vincenzo, vedova ecc. come contro.
»	76575	470 —	Peccerillo Domenico di Vincenzo, dom. a Casapulla (Caserta).	Peccerillo Domenico di Vincenzo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro.
»	137410	35 —	Gualdi *Giuditta* fu Enrico, vedova di Loy Luigi, dom. in Roma.	Gualdi *Adelaide-Giuditta* fu Enrico, vedova, ecc. come contro.
»	220330	170 —	Manzi Rosa fu Giorgio, vedova di Celoria Giovanni, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.	Manzi Rosa fu Giorgio, vedova di Celoria Giovanni, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Anna-Maria-Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.
»	220331	165 —	De Luigi Carlo fu Francesco, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.	De Luigi Carlo fu Francesco, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Anna-Maria-Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.
3.50 %	743890	87.50	Bisso *Giulia* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Cavanna Clelia fu Giovanni, vedova Bisso, dom. in Genova.	Bisso *Maria-Giulia-Genova* fu Antonio, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 23)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	554832	266 —	Garassino Maria-Elena ed *Ester* di Gustavo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Buenos Ayres.	Garassino Maria-Elena e *Maria-Ester* di Gustavo, minori, ecc., come contro.
»	610405	189 —	Oreglia di Santo Stefano Baronessa Teresa fu Maurizio, moglie di *Luigi* Gerbore, dom. a Siena, vincolata.	Oreglia di Santo Stefano baronessa Teresa fu Maurizio, moglie di *Giuseppe-Luigi* Gerbore, dom. a Siena, vincolata.
» » » » » » » »	716093 727392 728314 755657 759872 770950 779327 785473	45.50 35 — 35 — 84 — 35 — 35 — 70 — 696.50	Oreglia di Santo Stefano Teresa fu Maurizio, moglie di Gerbore *Luigi*, dom. a Torino, vincolate.	Oreglia di Santo Stefano Teresa fu Maurizio, moglie di Gerbore *Giuseppe-Luigi*, dom. a Torino, vincolate.
Ricevuta provvisoria per deposito cartelle 3.50 % (1906) rilasciata il 22 dicembre 1924 dalla Tesoreria provinciale di Torino.	8770	Cap. 16,100 —	*Poppelmanno* Anna in Carrù di Giuseppe.	*Poppelmann* Anna di Carrù di Giuseppe.
3.50 %	387358	210 —	Ambrosini *Carolina* di Giuseppe, moglie di Rivelli Rocco di Giuseppe, dom. in Potenza.	Ambrosini *Maria-Carolina-Gerarda-Rosa* di Giuseppe, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	162392	385 —	Boido Maria fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Ivaldi *Onorata-Clementina* di Luigi, ved. Boido e moglie in seconde nozze di Monte Carlo, dom. a Calamandrano (Alessandria).	Boido Maria fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Ivaldi *Maria-Onorata* di Luigi, ved. ecc., come contro.
»	340597	115 —	Loperfido *Anna* di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Gravina (Bari).	Loperfido *Marianna* di Emanuele, minore ecc., come contro.
»	302155	355 —	Loperfido Giovanni, *Anna* e Clementina, minori, ecc., come la precedente.	Loperfido Giovanni, *Marianna* e Clementina, minori ecc., come contro.
3.50 % » »	619183 733831 795372	42 — 94.50 623 —	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. a Graglia (Novara). La terza rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione.	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Carlo-Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino* dom. a Graglia (Novara). La terza rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia ecc. come contro.
» »	795375 809472	633.50 14 —	Borrione Demetria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved Borrione, dom. a Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved di Borrione *Agostino*	Borrione Demetria fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
»	770932	10.50	Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	795374 609473	633.50 14 —	Borrione Maria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom. in Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Agostino*.	Borrione Maria fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom. in Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
» »	795373 600471	633.50 14 —	Borrione Orsola fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom a Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Agostino*.	Borrione Orsola fu *Carlo-Agostino*, minore ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
Cons. 5 %	25049	40 —	Borrione Maria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Borrione Maria fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. in Graglia (Novara).
» »	33287 33288	1235 — 410 —	Borrione Orsola Demetria e Maria fu *Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio, a Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*.	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Carlo-Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
»	25047	40 —	Borrione Orsola fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Borrione Orsola fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. in Graglia (Novara).
»	25048	40 —	Borrione Demetria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Borrione Demetria fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. in Graglia (Novara).
P. N. 5 %	27981	125 —	Borrione Maria fu *Agostino*, minore, ecc., come la precedente.	Borrione Maria fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc., come la precedente.
»	27980	125 —	Borrione Demetria fu *Agostino*, minore, ecc., come la precedente.	Borrione Demetria fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc., come la precedente.
»	27979	125 —	Borrione Orsola fu *Agostino*, minore, ecc., come la precedente.	Borrione Orsola fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc., come la precedente.
»	27982	125 —	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved Borrione, dom. a Graglia (Novara); con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione.	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Carlo-Agostino*, minori, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	282776	3101 —	Branca Dolores, Bernardino e Carolina fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Maria* Scala fu Carlo, dom a Milano; con usufrutto vitalizio a Scala *Maria* fu Carlo, ved. di Branca Stefano, dom. a Milano.	Branca Dolores, Bernardino e Carolina, fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Anna-Maria* Scala fu Carlo, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Scala *Anna Maria* fu Carlo, ved. di Branca Stefano, dom. a Milano
»	398499	766,50	Branca Dolores, Bernardino e Carolina, fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Maria* Scala fu Carlo, ved. Branca, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Scala *Maria* fu Carlo, ved. di Stefano Branca, dom. a Milano.	Branca Dolores, Bernardino e Carolina fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Anna-Maria* Scala fu Carlo, ved. Branca, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Scala *Anna-Maria* fu Carlo, ved. di Stefano Branca, dom. a Milano.
Cons. 5	392433	115 —	Stammati Gaetano fu Gennaro, minore, sotto la patria postestà della madre d'Auria *Maria* di Vincenzo, ved. di Stammati Gennaro, dom. a Napoli.	Stammati Gaetano fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre d'Auria *Anna-Maria* di Vincenzo, ved. di Stammati Gennaro, dom. a Napoli.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	
Cons. 5 %	392434	115 —	Stammati Vincenzo fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Vincenzo fu Genaro, minore ecc., come la precedente.
»	392435	115 —	Stammati Carolina fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Carolina fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392436	115 —	Stammati Maddalena fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Maddalena fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392437	115 —	Stammati Giuseppe fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Giuseppe fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392438	115 —	Stammati Luigi fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Luigi fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392439	115 —	Stammati Teresa fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Teresa fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392440	115 —	Stammati Rosaria fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Rosaria fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392441	115 —	Stammati Antonietta fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Antonietta fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
3.50 %	409573	700 —	Pollini o Polini Eugenio fu Carlo, dom. in Parigi; con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a Borelli *Catterina* fu Giovanni, ved. di Bollati Felice e a Bollati Giacomo fu Felice, dom. a Torino.	Pollini o Polini Eugenio fu Carlo, dom. a Parigi; con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a Bonelli *Costanza* fu Giovanni, ved. ecc., come contro.
3.50 % Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sez. di R. Tesoreria della Prov. di Venezia il 24-12-1924	520	Capit. 200 —	Lunardi *Placido* fu Giovanni Battista.	Lunardi *Antonio chiamato Placido* fu Giovanni Battista.
3.50 % »	142153 171137	42 — 42 —	*Rapelli* Domenica-Angela-Ernesta di Giacomo, ecc.	*Rapello* Domenica-Angela-Ernesta di Giacomo.
Cons. 5 %	277784	175 —	*Paniati* Secondo fu *Giovanni*, minore, sotto la patria potestà della madre Camerano Angela fu Giuseppe, ved. *Paniati Giovanni*, dom. ad Asti (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Camerano Angela fu Giuseppe, ved. di *Paniati* Giovanni.	*Paniate* Secondo fu *Giovanni Battista* minore sotto la patria potestà della madre Camerano Angela fu Giuseppe, ved. di *Paniate Giovanni-Battista*, dom. come contro; con usufrutto vitalizio a Camerano Angela fu Giuseppe, ved. di *Paniate* Giovanni Battista.
3.50 %	129849	14 —	Beraudo *Lucia* di Bartolomeo, nubile, dom. in Boves (Cuneo).	Beraudo *Maria-Lucia* di Bartolomeo, dom. in Boves (Cuneo).
P. N. 5 %	16431	55 —	Minieri Luigi fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre *Maietti Giovannina* fu Salvatore, ved. Minieri Salvatore, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a *Maietti Giovannina* fu Salvatore, ved. Minieri Salvatore, ecc.	Minieri Luigi fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre *Maietta Maria-Giovanna o Giovanna*, con usufrutto vitalizio a *Maietta Maria-Giovanna o Giovanna* fu Salvatore, ecc.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	121469	115 —	Rivoira *Giovanni* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Risso Rosalia fu Cesare, ved. di Rivoira Pietro, dom. a Saluzzo (Cuneo); con usufrutto a Risso Rosalia fu Cesare, ved. di Rivoira Pietro.	Rivoira *Lorenzo-Giovanni* fu Pietro, minore, ecc. come contro.
	160841	570 —	*Arceri* Giuseppa fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Borruto Maria-Sofia fu Ignazio, ved. *Arceri*, dom. in Torino.	*Arcere* Giuseppa fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Borruto Maria-Sofia fu Ignazio, ved. *Arcere*, dom. in Torino.
P. N. 5 %	22618	25 —	*Mazzello Porfilio* fu Nicolantonio, dom. a New York.	*Mazzella Porfirio* fu Nicolantonio, dom. a New York.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	1053	Cap. 17,400 —	*Zanoni* Iole fu Dina, minore sotto la tutela di Fontana Giuseppe di Donato.	*Zannoni* Iole fu Dina, minore sotto la tutela di Fontana Giuseppe di Donato.
3.50 %	248168	24.50	Popoli *Luisa* fu Andrea, moglie di Salvatore Criscuoli, dom. in Avellino, vincolata.	Popoli *Maria-Luigia* fu Andrea, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	364741	905 —	Popoli *Luisa* fu Andrea, ved. di Criscuoli Salvatore, dom. in Avellino.	Popoli *Maria-Luigia* fu Andrea, ved. ecc., come contro.
»	68202	35 —	Fersuoch Emilia ed Antonio fu *Dante*, minori sotto la patria potestà della madre Gazzagon Anna, dom. a Mogliano Veneto (Treviso).	Fersuoch Emilia ed Antonio fu *Santo*, minori ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	285	500 —	Bertolini *Alismena* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre Santoni Gemma fu Giovanni, ved. Bertolini.	Bertolini *Ismene vulgo Alismena* fu Giulio, minore ecc., come contro.
3.50 % »	468868 521325	52.50 542.50	Primieri Clemente fu Carlo, dom. in *Alessandria*.	Primieri Clemente fu Carlo, *minore sotto la tutela di Viale Clemente fu Bonifacio*, dom. in *Torino*.
Ricevuta provvisoria di cartelle 3.50% (1906) rilasciata il 2 gennaio 1925 dalla sezione di R. tesoreria di Milano.	5863	Cap. 3000 —	*Meneghetti* Paolina fu Elia.	*Pagnoni* Paolina fu Elia, *moglie di Meneghetti Samuele.*
3.50 % »	301184 303461	105 — 70 —	Franzetti *Giulio* fu Cristoforo, dom. a Brescia, vincolata.	Franzetti *Virginio o Virgilio* fu Cristoforo, dom. a Brescia.
» (1902)	14156	28 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro settennale 2ª serie	711	Cap. 32,000 —	Gianturco *Adriana* fu Emanuele, moglie di Trincheri Carlo, vincolata.	Gianturco *Remigia* fu Emanuele, moglie ecc. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valore dall'11 al 17 gennaio 1926 è stata fissata in L. 478, rappresentanti 100 dazio nominale e 378 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1926.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la esistenza della peste a Santa Cruz de Tenerifa (Canarie);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889:

Decreta:

Le provenienze da Santa Cruz de Tenerifa (Canarie) sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 5 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a due posti di chimico aggiunto per le Direzioni delle armi ed armamenti navali della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 7 maggio 1925, n. 4576, col quale venne bandito un concorso per esami e per titoli ad un posto di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni delle armi ed armamenti navali;

Considerata la necessità di elevare a due il numero dei posti messi a concorso con il decreto Ministeriale suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' elevato a due il numero dei posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni delle armi ed armamenti navali della Regia marina messi a concorso con il decreto Ministeriale in data 7 maggio 1925 sopra citato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1925.

p. *Il Ministro per le finanze*: MUSSOLINI.

p. *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore di contrappunto, fuga e composizione nel Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Majella », in Napoli.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di contrappunto, fuga e composizione nel Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Maiella » di Napoli con l'annuo stipendio iniziale di L. 16,000, aumentabile, per aumenti periodici, a L. 17,800.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 15 febbraio 1926 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro, che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;
d) le vedove di guerra;
e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;
h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 15 dicembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso al posto di professore di armonia e contrappunto complementare nel Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Majella », in Napoli.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di armonia e contrappunto complementare nel Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Majella » di Napoli con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 15 febbraio 1926 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Armonizzare, in stanza chiusa, e nel limite massimo di sei ore consecutive, in stile fiorito a quattro voci un partimento senza numeri, scelto e imposto dalla Commissione esaminatrice

Svolgere, in stanza chiusa, un brano corale a quattro voci, su tema iniziale dato dalla Commissione esaminatrice (termine massimo 8 ore consecutive).

Comporre, in stanza chiusa, nel limite massimo di quattordici ore consecutive, una fuga a tre parti (per voci o per pianoforte), su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

Leggere a prima vista sul pianoforte ed analizzare un classico frammento a voci sole, scritto nelle rispettive chiavi, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Accompagnare all'improvviso sul pianoforte, realizzandone l'armonia, un canto dato al basso e altro al soprano.

Correggere, in presenza della Commissione esaminatrice, un compito scolastico d'armonia ed uno di contrappunto, forniti dalla Commissione stessa.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le principali pubblicazioni didattiche del genere.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gl'insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 15 dicembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.